



(INTESTAZIONE SCUOLA)

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
TRA**

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in
Via....., codice fiscaled'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal Dirigente Scolasticonato a il
....., codice fiscale

E

Università degli Studi di Firenze (CF 01279680480) con sede legale in Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze,
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Rettore Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il
10/06/1956;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Università degli studi di Firenze, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente universitario non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è coordinata da un docente tutor interno (di seguito tutor scolastico), designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno (di seguito tutor universitario).
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo.
5. La titolarità del percorso formativo e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina la realizzazione del percorso formativo in accordo e in coerenza con i percorsi offerti da UNIFI;
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) si fa carico di controllare la regolare frequenza ai percorsi offerti da UNIFI, secondo il calendario stabilito nel patto formativo, e di segnalare in tempo utile al tutor formativo esterno ogni possibile variazione (ad es. entrate/uscite anticipate/posticipate);
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
2. Il tutor universitario svolge le seguenti funzioni:
- a) coordina la realizzazione del percorso formativo in accordo e in coerenza con i percorsi offerti da UNIFI;
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor scolastico, il corretto svolgimento;
 - c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - d) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
 - b) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-università il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
 - b) rispettare il calendario delle attività e partecipare in modo attivo alle stesse;
 - c) tenere un comportamento adeguato e consono all'ambiente formativo universitario;
 - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - f) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - g) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
2. Gli studenti delle scuole secondarie, che a vario titolo svolgono attività organizzate dall'Università e presso le sedi universitarie, **possono aderire ad una polizza di assicurazione infortuni cumulativa su base volontaria** effettuando un versamento di €6,50 sul cc postale n. 2535 intestato all'Università degli studi di Firenze con causale, polizza infortuni periodo 01/10/2017 30/09/2018 (la polizza ha validità di un anno). La copertura della polizza scatta le 24 ore successive al versamento. La polizza copre esclusivamente quelle attività svolte nell'ambito del progetto formativo di riferimento della presente convenzione.
- L'Università degli Studi di Firenze, in qualità di soggetto ospitante, declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali sinistri che possano accadere al di fuori delle attività espressamente contemplate nel/nei progetto/i formativo/i e/o svolte con modalità diverse e/o in orari diversi da quelli espressamente richiamati nello/negli stesso/i progetto/i.
- Più in particolare declina ogni responsabilità in caso entrate posticipate o uscite anticipate o assenze rispetto al calendario dell'attività.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola università contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor scolastico che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto universitario;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto universitario, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor universitario in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) essere disponibile a comunicare la disponibilità di eventuali posti a disposizione nei propri corsi sulla sicurezza per rischio alto da destinare a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in caso contrario a concordare con le scuole la formazione per rischio alto di cui le stesse scuole si assumeranno la responsabilità.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e durata triennale.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione.

Luogo e Data

.....
[denominazione Istituzione scolastica]

Legale rappresentante

L'Università degli Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Luigi Dei